



# *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

## IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell’articolo 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, recante la ridefinizione delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 febbraio 2022, n. 37, che provvede a ridefinire le procedure finalizzate alla definizione delle agevolazioni concedibili nell’ambito del regime di aiuto istituito ai sensi del predetto decreto 24 maggio 2017, al fine ridurre le tempistiche previste per la concessione ed erogazione delle agevolazioni;

Visto l’articolo 7, del decreto del ministeriale 31 dicembre 2021, che prevede la possibilità per le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica, in termini di capacità di favorire percorsi di innovazione orientati all’accrescimento della competitività e della produttività di specifici ambiti territoriali, comparti e settori economici, di sottoscrivere specifici Accordi quadro con il Ministero;

Visto, in particolare, l’articolo 18 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021 che rende disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al medesimo decreto risorse complessivamente pari a euro 1.000.000.000,00, tramite l’apertura di due sportelli agevolativi per ciascuno dei quali è destinato un ammontare pari a euro 500.000.000,00;

Tenuto conto che il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha sottoscritto, ai sensi dell’articolo 7 del predetto decreto ministeriale 31 dicembre 2021, specifici Accordi quadro con le seguenti amministrazioni: Calabria; Friuli - Venezia Giulia; Marche; Sicilia e Toscana, per un totale di risorse finanziarie destinate al sostegno delle attività di ricerca e sviluppo da realizzare nei predetti territori complessivamente pari a euro 29.220.000,00, di cui euro 14.610.000,00 resi disponibili dal Ministero a valere sulle risorse finanziarie stanziato per il secondo sportello agevolativo ed euro 14.610.000,00 resi complessivamente disponibili dalle predette amministrazioni;



Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 novembre 2022, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 novembre 2022, n. 273, che definisce i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021 e, in particolare, l'articolo 4 che definisce la procedura per la definizione degli Accordi quadro;

Visto l'articolo 3, comma 2, del predetto decreto direttoriale 14 novembre 2022, che stabilisce che le domande di agevolazione a valere sul secondo sportello previsto dal decreto ministeriale 31 dicembre 2021 possono essere presentate, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, a partire dal 31 gennaio 2023;

Visto, altresì, l'articolo 5, del citato decreto direttoriale 14 novembre 2022, che stabilisce:

- al comma 1, che ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le domande di agevolazione sono accolte nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili per il secondo dei due sportelli agevolativi previsti dall'articolo 18, comma 1, del decretoministeriale 31 dicembre 2021, tenuto anche conto degli eventuali apporti finanziari delle amministrazioni e delle relative riserve appostate dal Ministero;

- al comma 2, che il Ministero comunica tempestivamente, con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel proprio sito internet, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie e la conseguente chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione;

- al comma 3, che il Soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di agevolazioni nel rispetto dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, pertanto, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione;

- al comma 4, che nel caso le risorse finanziarie residue disponibili non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito;

- al comma 5, che nell'ambito delle riserve finanziarie derivanti dalla sottoscrizione degli Accordi quadro, il Soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di agevolazioni nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione ovvero, qualora le risorse finanziarie residue disponibili non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, nel rispetto dell'ordine assunto nell'ambito della graduatoria di merito, selezionando esclusivamente le domande riguardanti progetti di ricerca e sviluppo da realizzare interamente nei territori dell'amministrazione sottoscrittrice dell'Accordo quadro ed attinenti alle aree di intervento individuate dalla stessa amministrazione sottoscrittrice dell'Accordo quadro;

Tenuto conto che, come comunicato dal Soggetto gestore, alle ore 18.00 della giornata del 31 gennaio 2023 risultano presentate domande di agevolazione alle quali corrisponde un fabbisogno finanziario complessivo superiore alle risorse disponibili richiamate in precedenza per il territorio nazionale;

Tenuto conto, altresì, che, come comunicato dal Soggetto gestore, alle ore 18.00 della giornata del 31 gennaio 2023 risultano presentate domande di agevolazione alle quali corrisponde un fabbisogno finanziario superiore alle risorse disponibili rese disponibili dai citati Accordi quadro a valere sui territori delle seguenti regioni: Friuli- Venezia Giulia; Marche; Sicilia e Toscana;



Considerato che, in base a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del predetto decreto direttoriale 14 novembre 2022, si rende necessario comunicare l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per domande di agevolazioni afferenti ai territori delle predette amministrazioni, e, conseguentemente, procedere alla chiusura dei termini per la presentazione delle predette domande di agevolazione;

## **DECRETA**

### **Art. 1.**

*(Esaurimento delle risorse finanziarie e sospensione dei termini delle domande di agevolazione)*

1. Per le motivazioni richiamate in premessa, si comunica l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie destinate al sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo, di cui secondo sportello previsto dal decreto ministeriale 31 dicembre 2021, da realizzare nel territorio nazionale.

2. Si comunica, inoltre, l'esaurimento delle risorse finanziarie riservate con gli Accordi quadro citati in premessa per le domande di agevolazioni a valere sui territori delle seguenti amministrazioni: Friuli-Venezia Giulia, Marche, Sicilia e Toscana.

3. A seguito di quanto comunicato ai commi 1 e 2, è disposta, a partire dalle ore 10.00 del 1° febbraio 2023, la sospensione dei termini di presentazione delle domande di agevolazione a valere sui territori di cui ai commi 1 e 2.

4. Ai sensi dell'articolo 5, del decreto direttoriale 14 novembre 2022 richiamato nelle premesse, le domande presentate tra le ore 10.00 e le ore 18.00 del giorno 31 gennaio 2023 sono considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione, e sono ammesse all'istruttoria, fino a esaurimento delle disponibilità finanziarie, in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito, che sarà adottata con successivo provvedimento direttoriale.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché nei siti istituzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)) e del Soggetto gestore (<https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>).

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Giuseppe Bronzino

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii.*